

**REGOLAMENTO (CE) N. 506/2008 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2008****che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse associata sugli habitat acquatici.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 stabilisce l'elenco delle specie cui non si applicano alcune disposizioni del regolamento medesimo. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere altre specie all'allegato.
- (3) Prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, alcuni Stati membri hanno chiesto l'aggiunta di alcune specie all'allegato IV. La Francia ha proposto, per le pro-

prie regioni ultraperiferiche, che determinate specie venissero incluse in una parte separata dell'allegato.

- (4) Il 7 novembre 2007 e il 30-31 gennaio 2008, la Commissione ha convocato un gruppo di esperti al fine di valutare l'ammissibilità delle specie da includere nell'allegato IV del regolamento. A tale fine è stato quindi redatto un nuovo elenco.
- (5) Risulta pertanto necessario modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

*Per la Commissione*

Joe BORG

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

**Elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 5**

## PARTE A — Generale

*Acipenser baeri* (\*), Storione siberiano  
*A. gueldenstaedti* (\*), Storione danubiano  
*A. nudiiventris* (\*), Glatdick  
*A. ruthenus* (\*), Sterleto  
*A. stellatus* (\*), Storione stellato  
*A. sturio* (\*), Storione  
*Aristichthys nobilis*, Carpa testa grossa  
*Carassius auratus*, Ciprino dorato  
*Clarias gariepinus*, Pesce gatto africano  
*Coregonus peled*, Coregone  
*Crassostrea gigas*, Ostrica giapponese  
*Ctenopharyngodon idella*, Carpa erbivora  
*Cyprinus carpio*, Carpa  
*Huso huso* (\*), Storione ladano  
*Hypophthalmichthys molitrix*, Carpa argentata  
*Ictalurus punctatus*, Pesce gatto puntado  
*Micropterus salmoides*, Persicotrota  
*Oncorhynchus mykiss*, Trota iridea  
*Ruditapes philippinarum*, Vongola verace  
*Salvelinus alpinus*, Salmerino alpino  
*Salvelinus fontinalis*, Salmerino di fontana  
*Salvelinus namaycush*, Salmerino di lago  
*Sander lucioperca*, Sandra-luccioperca  
*Silurus glanis*, Siluro

## PARTE B — Relativa ai DOM

*Macrobrachium rosenbergii*, Gambero blu  
*Oreochromis mossambicus*, Tilapia del Mozambico  
*O. niloticus*, Tilapia del Nilo  
*Sciaenops ocellatus*, Ombrina ocellata

---

(\*) Ibridi della specie dello storione.